



Decreto Dirigenziale n. 187 del 04/10/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ACQUA TERMOMINERALE "FANGHERIA BARESINO" IN COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME (NA), ORIGINARIAMENTE RILASCIATA IN PERPETUO. CESSAZIONE PER DECADENZA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con D.M. del 22/10/1966, la concessione perpetua dell'acqua termo minerale denominata "Fangheria Baresino" (di seguito: concessione) sita in Comune di Casamicciola Terme (NA), originariamente assentita in regime perpetuo con Decreto Ministeriale del 02 gennaio 1931 al sig. Eugenio Baresino, è stata intestata al sig. Castagna Giovanni, domiciliato in Casamicciola alla Via Ombrasco, 7, con riferimento a una superficie di estensione pari a mq 750;
- b. che con D.P.G.R. n° 2962 del 12/12/1978 la concessione veniva trasferita ed intestata ai sigg. Castagna Giovan Battista, Castagna Antonietta, Castagna Maria Giuseppa e Castagna Vincenza e veniva nominato quale rappresentante unico della concessione la sig. Castagna Vincenza, nata il 02/08/1956 e residente in Casamicciola (NA);
- c. che l'Ufficio, in applicazione di quanto previsto dalla normativa statale (art. 21, comma 1, del r.d. n. 1775/1933, come sostituito dall'art.96, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006) e regionale (L.R. n°8/2008 e ss.mm.ii.) e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2010, dopo aver acquisito specifico parere in proposito dall'Avvocatura Regionale (parere PP-206-15-12/2011 prot.909455 del 30/11/2011), ha comunicato, con nota prot. 0940690 del 12/12/2011:
 - c.1 l'avvio della formalizzazione della presa d'atto dell'intervenuta cessazione della concessione anche ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a tutela del patrimonio regionale e dell'ambiente;
 - c.2 l'avvio del procedimento di decadenza della concessione in relazione alla sospensione, senza autorizzazione, dei lavori necessari allo sfruttamento del giacimento (art. 18, c.1, lett. b della L.R. n°8/2008 e ss.mm.ii), sospensione che ha determinato una situazione di inattività persistente da numerosi anni, come già contestato con nota A/R del 11/01/1999 prot. n. 75;
- d. che per effetto dell'approvazione della delibera di Giunta regionale n°7 del 23/01/2012, l'Ufficio in data 31/01/2012 prot. 0069103 comunicava la sospensione del procedimento il cui avvio era stato comunicato con la nota di cui alla precedente lettera c.2, fermo restando quant'altro comunicato;
- e. che successivamente, con nota prot. 0615804 del 10/08/2012, veniva precisato che il procedimento di riconoscimento dell'intervenuta cessazione per decadenza già contestato con la nota di cui alla precedente lettera c.2 non era stato sospeso.

CONSTATATO

- a. che sono trascorsi i termini assegnati, come per legge;
- b. che non è pervenuta nessuna risposta alle note prot. 0940690 del 12/12/2011 e prot. 0615804 del 10/08/2012 e, quindi, non sono stati rimossi i motivi di decadenza indicati in premessa.

RITENUTO pertanto:

- a. di dover provvedere alla cessazione per decadenza della concessione, ai sensi degli articoli 14 e 18 della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 20 del regolamento n°10/2010;
- b. di dover affidare le pertinenze (pozzi e/o sorgenti) in custodia al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme (NA), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento n°10/2010, nelle more dell'eventuale conferimento della concessione a terzi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n° 8/08 e ss.mm.ii.;
- c. di dover precisare che il custode delle pertinenze è tenuto a conservare i pozzi e/o sorgenti chiusi, impedendone l'emungimento e preservando la risorsa da qualsiasi inquinamento con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro).

VISTA la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione della L.R. n° 8/08, n° 10/2010, emanato con D.P.G.R. 95 del 12/04/2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti

richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. la concessione per lo sfruttamento dell'acqua termominerale "Fangheria Baresino", in Comune di Casamicciola Terme (NA), originariamente assentita in regime perpetuo con D.M. del 02/01/1931 e successive integrazioni ai sigg. Castagna Giovan Battista, Castagna Antonietta, Castagna Maria Giuseppa e Castagna Vincenza, rappresentati dalla sig. Castagna Vincenza, nata il 02/08/1956 e residente in Casamicciola (NA), è dichiarata cessata per decadenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 18 della L.R. n. 8 del 29/07/2008 e ss.mm.ii.;
2. la superficie della concessione, estesa mq 750 circa, già indicata nel verbale di delimitazione allegato al D.M. del 02/01/1931, è riportata sull'allegata planimetria catastale;
3. Il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme (NA) è nominato custode della miniera e delle sue pertinenze, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento regionale n° 10/2010 ed è conseguentemente tenuto a:
 - 3.1 rendere inaccessibile la sorgente, impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarli da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore specifico processo verbale;
 - 3.2 vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro il termine di 60 giorni.
5. il presente decreto sarà notificato al rappresentante unico della concessione in parola e pubblicato al l'Albo Pretorio del Comune di Casamicciola Terme (NA) quale notifica a tutti gli interessati; e in copia trasmesso:
 - 5.1. all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
 - 5.2. al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
 - 5.3. al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 5.4. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 5.5. al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
 - 5.6. al comune competente per territorio, per l'espletamento della custodia e per la pubblicazione all'Albo Comunale;
 - 5.7. all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
 - 5.8. al Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Sanitaria- Roma.

Ing. Sergio Caiazzo